



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L'A.R.T.E. di Imperia in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Pigna, con la quale venivano affidate le funzioni e gli adempimenti in materia di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ed in attuazione dell'art. 4 della L.R. 29 giugno 2004 n. 10,

EMANA

il seguente bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 2, comma 1 della citata legge, situati nel Comune di **PIGNA**.

UBICAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi da assegnare sono quelli disponibili – nel periodo di validità della graduatoria – ubicati nel Comune di Pigna.

A. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

A.1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di straniero titolare di carta di soggiorno o di straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

A.2. residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Pigna oppure in altri comuni del bacino di utenza, nei quali non si è proceduto all'emanazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p.

La residenza non è richiesta nel caso di lavoratori emigrati all'estero o di profughi e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, svolgeranno la nuova attività nel Comune ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;

A.3. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale regionale.

È da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella tabella n. 1. E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' viceversa da considerare inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile, secondo quanto previsto dal successivo punto C.2.

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti

che il regolamento anagrafico, di cui al D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente.

- A.4. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore ad € 23.671,00. Al fine degli accertamenti successivi in corso di assegnazione tali valori vengono definiti annualmente ai sensi di legge.
Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui ai punti A.3. e A.4., purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto a esproprio;
- A.5. assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio e.r.p. o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (in assenza di pendenze economiche riferite a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza, con le seguenti precisazioni:
a) non può partecipare al bando di concorso, colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
b) non può partecipare al bando di concorso, il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;
c) non può partecipare al bando di concorso, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;
d) non può partecipare al bando di concorso di cui alla presente normativa, il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio e.r.p. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi e.r.p.
Nei casi di cui alle lett. a) b) e c) non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato;
- A.6. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessa dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici; tale requisito non si applica decorso il periodo temporale di vincolo connesso alla relativa contribuzione, ovvero qualora l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- A.7. non fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, così come composto alla data di pubblicazione del Bando, superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge.
Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si fa riferimento all'indicatore della situazione economica (ISE) e all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 e relative modalità applicative.
In particolare, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere superiore all'importo di € 15.075,00. Sono ammessi anche i richiedenti che presentino un ISEE superiore al suddetto limite purché l'indicatore della situazione economica (ISE) non sia superiore al limite di € 18.305,00. Ai fini della partecipazione al bando di concorso, le situazioni reddituale e patrimoniale sono quelle risultanti dalla certificazione ISEE relativa l'anno 2007.

I requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti dal richiedente e limitatamente a quanto previsto ai punti A.3., A.4., A.5. e A.6. da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere nel corso del rapporto di assegnazione.

B. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione della domanda avviene in relazione alle seguenti situazioni del nucleo familiare concorrente:

- condizioni familiari;
- condizioni abitative;
- situazione economica;
- periodo di residenza.

C. CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

Condizioni familiari

- C.1. **Anziani** - Nucleo familiare così composto alla data di presentazione della domanda (tale nucleo può avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico):
- C.1.1. almeno un componente totalmente inabile al lavoro, ai sensi dei punti C.2.1. e C.2.2., o con età maggiore di 75 anni **valore 20**
 - C.1.2. tutti con età maggiore di 65 anni **valore 15**
- C.2. **Disabili** - Nucleo familiare nel quale uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:
- C.2.1. invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili **valore 30**
 - C.2.2. invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili **valore 20**
 - C.2.3. invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili; **valore 15**
 - C.2.4. invalidità civile dal 45% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili; **valore 8**
- C.3. **Famiglia di nuova formazione** – Nucleo familiare da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ovvero costituitosi entro i 4 mesi precedenti alla data della domanda; in tale nucleo familiare possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:
- C.3.1. giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori **valore 12**
 - C.3.2. famiglia di nuova formazione con minori **valore 10**
 - C.3.3. giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e senza minori **valore 7**
 - C.3.4. famiglia di nuova formazione senza minori **valore 5**
- C.4. **Persone sole** – Nucleo di un componente, con un eventuale minore o più a carico;
- C.4.1. persona sola con uno o più minori, tutti a carico **valore 16**
 - C.4.2. persona sola **valore 8**
- C.5. **Disoccupazione** – Disoccupazione sopravvenuta successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:
- C.5.1. richiedente ed altro componente **valore 18**
 - C.5.2. richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni **valore 10**
 - C.5.3. richiedente o altro componente con età minore di 45 anni **valore 8**
- C.6. **Ricongiungimento** – Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:
- C.6.1. ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella

- domanda **valore 10**
- C.6.2. ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda **valore 10**
- C.7. **Casi particolari**
- C.7.1. nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del comune o sia a totale carico dello stesso **valore 15**
- C.7.2. nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento **valore 15**
- Condizioni abitative**
- C.8. **Rilascio alloggio** – Concorrente che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione:
- C.8.1. sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato **valore 80**
- C.8.2. sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione **valore 60**
- C.8.3. sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio **valore 30**
- C.9. **Condizione abitativa impropria** – Richiedente che abiti da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità.
Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati **valore 70**
- C.10. **Coabitazione** – Richiedente che abiti con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
- C.10.1. nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità **valore 15**
- C.10.2. nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **valore 12**
- C.11. **Sovraffollamento** – Sovraffollamento dell'alloggio (rapporto fra i componenti del nucleo familiare e stanze dell'alloggio abitato) secondo i parametri riportati nella tabella 2:
- C.11.1. sovraffollamento estremo **valore 20**
- C.11.2. sovraffollamento marcato **valore 15**
- C.12. **Condizioni dell'alloggio**
- C.12.1. pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua, elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi **valore 25**
- C.12.2. cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con

caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigiene eliminabile con normali interventi manutentivi

valore 20

- C.13. **Barriere architettoniche** – Richiedente di cui al punto C.2. che abiti con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di locale separato per la patologia presente)

valore 25

- C.14. **Condizioni di accessibilità** – Richiedente di cui al punto C.1. che abiti con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo

valore 13

- C.15. **Incidenza spese alloggiative** – Richiedente titolare di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone, sia superiore alle soglie di sopportabilità rispetto all'ISEE così come determinate nell'ambito della procedura concernente il fondo di sostegno alla locazione (art. 11 della legge n. 431/1998)

valore 20

C.16. **Residenza**

C.16.1. richiedente residente da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbia maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni;

valore 10

C.16.2. richiedente residente da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni;

valore 20

C.16.3. richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, sia residente da almeno 2 anni nel comune che ha emanato il bando stesso

valore 30

C.16.4. richiedente che, alla data di pubblicazione del bando, sia residente da almeno 5 anni nel comune che ha emanato il bando stesso

valore 40

Il residente in altro comune del bacino di utenza che non ha emanato il bando, pur potendo partecipare alla procedura concorsuale di altro comune, non può usufruire dello specifico punteggio previsto per la residenza.

Le condizioni ai cui all'art. C devono essere possedute alla data di presentazione della domanda.

D. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Il punteggio complessivo viene calcolato sulla base di quattro fondamentali indicatori.

- D.1. **Disagio economico** (punto A.7.) – L'indicatore del disagio economico si ottiene dividendo la differenza tra l'ISEE-limite (€ 15.075,00) e l'ISEE-nucleo per l'ISEE-limite, con arrotondamento al secondo decimale, ottenendo così un valore compreso tra 0 e 1. Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso alla procedura concorsuale per effetto della deroga al limite dell'ISEE, ma purché sia determinato un valore dell'ISEE uguale/minore ad € 18.305,00, si opera nello stesso modo assumendo come limite tale valore.

- D.2. **Disagio familiare** (punti da C.1. a C.7.) – Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni familiari le stesse sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili (F1, F2 e F3 nella tabella 3). Si assegnano quindi alle singole condizioni abitative i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo la somma dei valori può superare 100. Il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare viene diviso per 100, con arrotondamento al secondo decimale, al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1.

- D.3. **Disagio abitativo** (punti da C.8. a C.15.) – Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni abitative, le stesse sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili (A1, A2, A3 e A4 nella tabella 4). Si assegnano quindi alle singole condizioni abitative i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo la somma dei valori può superare 100. Il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio abitativo viene diviso per 100, con arrotondamento al secondo decimale, al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1.
- D.4. **Residenza** (punto C.16.) – Anche il valore relativo alla residenza dovrà essere diviso per cento con arrotondamento al secondo decimale al fine di ricondurre tale punteggio all'intervallo 0 – 1.

I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi per 100.

E. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il bando è reso pubblico mediante affissioni all'albo dell'A.R.T.E. di Imperia, all'Albo pretorio del Comune di Pigna e degli altri Comuni del bacino di utenza nei quali non si è proceduto all'emanazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi e.r.p. e nei siti Internet dell'A.R.T.E. di Imperia, del Comune di Pigna e della Regione Liguria.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare. La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere presentata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m., e compilata unicamente sul modulo predisposto dall'A.R.T.E. in distribuzione presso gli uffici del Comune di residenza/attività lavorativa esclusiva o principale o anche presso la sede dell'A.R.T.E. – Via Armelio 70, Imperia; detti moduli possono essere altresì reperiti sui siti dell'A.R.T.E. (www.arteim.it) e del Comune di Pigna (www.comune.pigna.im.it).

Il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda la certificazione ISEE e comunque la documentazione in suo possesso utile ai fini della partecipazione al bando e all'attribuzione dei punteggi (non sono valutabili, ai fini dell'ammissione al bando di concorso e della determinazione del punteggio, i documenti e certificati che il richiedente avrebbe dovuto produrre nel termine del concorso ovvero entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'A.R.T.E. di Imperia).

Le domande debbono essere presentate agli uffici del Comune di residenza/attività lavorativa esclusiva o principale ed, esclusivamente per i residenti o coloro che svolgono attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Pigna, all'A.R.T.E. – Via Armelio 70, Imperia, a mezzo di raccomandata postale A.R. oppure a mano, allegando la copia di un documento valido di identità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo dell'A.R.T.E. (per i lavoratori emigrati all'estero, il termine di cui sopra è di 40 giorni per i lavoratori residenti nei paesi europei e di 50 giorni negli altri casi).

Il termine per la presentazione delle domande è il 18 novembre 2008 alle ore 12:30. Per le domande pervenute mezzo posta farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti il questionario è formulato con preciso riferimento ai requisiti necessari per la partecipazione ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dal presente bando di concorso.

Con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la partecipazione al bando e di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione.

Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare di avere conoscenza che sui dati saranno effettuati controlli, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.



Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'A.R.T.E ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

F. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA O SU RICHIESTA A.R.T.E. DI IMPERIA

Il richiedente deve allegare alla domanda di partecipazione al bando ovvero consegnare entro il perentorio termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'A.R.T.E. di Imperia la seguente documentazione:

- qualora trattasi di cittadino extracomunitario copia della carta di soggiorno ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e avere una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- qualora trattasi di richiedenti non residenti nel Comune di Pigna oppure in altri comuni del bacino di utenza nei quali non si è proceduto all'emanazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi e.r.p., anche nel caso in cui siano destinati ad operare in nuovi insediamenti produttivi, dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolgono o debbono iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nei Comuni suddetti; per i lavoratori emigrati all'estero dichiarazione, resa dinanzi ad un rappresentante consolare, che rilascerà apposita certificazione, indicante la volontà del rimpatrio e il comune prescelto;
- certificazione attestante l'ISEE del nucleo familiare, di cui al punto A.7., ai fini della valutazione della situazione economica.

Nel caso in cui il richiedente sia un componente di un nucleo familiare, anche assegnatario di alloggio e.r.p., che presenta domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare di appartenenza, nonché in caso di ricongiungimento e/o famiglia di nuova formazione, dovrà essere prodotta la documentazione necessaria alla determinazione della situazione economica, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.L.G.S. 109/98, così come indicato anche nella D.G.R n. 1202 del 10/11/2006, "per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.";

- certificazione rilasciata dall'A.S.L., dall'INAIL, dall'INPS o da altri organi competenti ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2.;
- dichiarazione sottoscritta attestante l'intenzione di costituire nuovo nucleo familiare ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai punti C.3. e C.6.;
- richiesta di ricongiungimento ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.7.2.;
- copia della documentazione relativa ai procedimenti indicati al punto C.8. (rilascio alloggio) qualora sia stata dichiarata la condizione per l'acquisizione dei punteggi previsti in detto punto;
- certificazione della competente autorità sanitaria qualora sia dichiarata la condizione di cui al punto C.12.;

Entro lo stesso termine dovrà essere prodotta l'eventuale altra documentazione richiesta dall'A.R.T.E. per comprovare il possesso dei requisiti oppure necessaria per il completamento dell'istruttoria della domanda.

L'A.R.T.E. di Imperia acquisisce d'ufficio ed allega alla domanda l'ulteriore documentazione per comprovare le situazioni ed i requisiti dichiarati ed autocertificati.

G. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Rag. Luigi Paese e l'Ufficio preposto è l'Ufficio Gestione Immobili presso il quale possono essere visionati gli atti relativi al procedimento.

H. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

L'Azienda verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai concorrenti e procede secondo le seguenti modalità:

- richiede o acquisisce direttamente dai propri uffici, ove possibile, tutta la documentazione occorrente per comprovare le situazioni ed i requisiti dichiarati ed autocertificati;
- assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione della documentazione da parte del concorrente;
- dispone ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'amministrazione dello Stato, della Regione, degli Enti locali.
- completata la procedura istruttoria, determina per ogni domanda il punteggio complessivo in base alle dichiarazioni, autocertificazioni e documenti acquisiti e predispone in base a tali punteggi la graduatoria provvisoria;
- la graduatoria provvisoria è affissa per 30 giorni consecutivi all'Albo dell'A.R.T.E. e del Comune di Pigna e nei siti internet dell'A.R.T.E. di Imperia, del Comune di Pigna e della Regione Liguria. Il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata.

I. RICORSI

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare all'A.R.T.E. di Imperia ricorso in opposizione **non oltre i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della stessa all'Albo dell'A.R.T.E.**

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dall' A.R.T.E. di Imperia ai sensi del precedente punto H..

J. GRADUATORIA DEFINITIVA

L'Azienda, valutate le opposizioni eventualmente pervenute, predispone la graduatoria definitiva.

In caso di concorrenti che abbiano ottenuto pari punteggio si dà priorità ai residenti nel Comune ove sono situati gli alloggi. In assenza di residenti, si effettua il sorteggio fra i concorrenti aventi pari punteggio.

La graduatoria definitiva è resa pubblica per un periodo di 30 giorni con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo ed ha validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

K. MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

- K.1. L'A.R.T.E. assegna gli alloggi, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 10/2004 e della D.G.R. n. 1202/2006 in funzione del numero dei componenti, della composizione del nucleo e del modello abitativo.
- K.2. L'A.R.T.E., prima di procedere alla assegnazione provvede al controllo del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti dalla procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti l'A.R.T.E. provvede alla cancellazione della posizione in graduatoria.
- K.3. L'avvenuta assegnazione sarà comunicata, a cura dell'A.R.T.E., agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno, l'ora ed il luogo per la scelta degli alloggi.
- K.4. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi devono presentarsi nella sede dell'A.R.T.E. nel giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

- K.5. L'A.R.T.E. procede alla consegna dell'alloggio all'interessato od a persona da lui delegata.
- K.6. Il Comune provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all'alloggio offerto qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate.
- K.7. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale di locazione, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata.
- K.8. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dell'assegnazione;
- K.9. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- a) di norma, occorre rispettare il rapporto tra numero dei vani e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella 1 del presente documento;
 - b) possono, comunque, essere assegnati alloggi che rispettino i parametri di cui al D.M. 5/7/1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 2.6.1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" (G.U. n. 190 del 18/7/1975), che consente di valutare l'alloggio nella sua reale configurazione;
 - c) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente offerti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, ARTE ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria e/o di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza. In tal senso, viene stipulata una specifica convenzione in forza della quale:

- a) l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;
- b) l'ente gestore autorizza i lavori ed esegue le opportune verifiche.

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

L. MOBILITA' DELL'UTENZA

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della L.R. 10/2004.

M. VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Le conseguenze derivanti dalla variazione della composizione del nucleo familiare, la possibilità di voltura dell'atto convenzionale di locazione, le modalità di ampliamento permanente del nucleo familiare, la regolamentazione dell'ospitalità temporanea sono disciplinate dall'art. 12 della L.R. n. 10/2004.

N. AUTOGESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI E DEGLI SPAZI COMUNI

Gli enti gestori affidano in autogestione all'utenza i servizi accessori e gli spazi comuni secondo le modalità disciplinate dall'articolo 14 della legge regionale n. 10/2004 e dell'atto convenzionale di locazione. La morosità verso l'autogestione è considerata a tutti gli effetti inadempienza agli obblighi derivanti dall'atto convenzionale di locazione e comporta la pronuncia di decadenza dall'assegnazione.

O. ANNULLAMENTO, DECADENZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

- O.1. ANNULLAMENTO - L'assegnazione è annullata dall'A.R.T.E. per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa ovvero quando fu ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.
- O.2. DECADENZA – L'A.R.T.E. pronuncia la decadenza dall'assegnazione in tutti i casi previsti dalla L.R.

- n. 10/2004 ed, in particolare qualora l'assegnatario:
- d) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
 - e) non abiti nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso;
 - f) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
 - g) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione salvo quanto indicato al successivo punto;
 - h) fruisca di una situazione economica del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione. Ai soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione e per un periodo comunque non superiore a sei anni da quello in cui si verifica il superamento del limite, non vengono considerati i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali coniugi degli stessi;
 - i) sia moroso per un periodo superiore a tre mensilità. La morosità può essere sanata entro il termine stabilito dall'ente gestore decorrente dalla messa in mora; non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato di disoccupazione o a grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà accertata dall'ente gestore ad effettuare il regolare pagamento del canone convenzionato di locazione. Tale impossibilità o gravi difficoltà non possono comunque valere per più di un anno;
 - j) apporti modificazioni non autorizzate dall'ente gestore all'alloggio, ai locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista;
 - k) adotti comportamenti penalmente rilevanti, violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi;
 - l) mantenga un comportamento gravemente asociale che determini turbative alla sicurezza ed alla tranquillità dei condomini ovvero condizioni di antigienicità ed ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato;
 - m) si sia reso ripetutamente inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza.

I provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione, costituiscono titolo esecutivo e contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose.

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE BANDO VALGONO LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 29.06.2004 N. 10 E DELLA D.G.R. N. 1202 DEL 10/11/2006.

Imperia, 20 ottobre 2008

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Enrico SEMERIA)

TABELLA 1 - Alloggio adeguato o non adeguato

Numero componenti del nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X	X					
4	X	X	X				
5	X	X	X				
6	X	X	X	X			
7	X	X	X	X	X		
8	X	X	X	X	X		
più di 8	X	X	X	X	X		

X Condizioni di non adeguatezza delle abitazioni

Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo familiare.

Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche regionali, per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq.

TABELLA 2 – Condizione di sovraffollamento

Numero di componenti del nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compreso la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

X Condizione di sovraffollamento marcato

X* Condizione di sovraffollamento estremo.

Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche regionali, per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq.

TABELLA 3 - Condizioni di disagio familiare

Codice	Condizioni			Valore
C.1.1.	anziani			20
C.1.2.				15
C.2.1.	disabili	disabili	disabili	30
C.2.2.				20
C.2.3.				15
C.2.4.				8
C.3.1.		famiglie nuova formazione		12
C.3.2.				10
C.3.3.				7
C.3.4.				5
C.4.1.	persone sole		persone sole	16
C.4.2.				8
C.5.1.		disoccupazione	disoccupazione	18
C.5.2.				10
C.5.3.				8
C.6.1.	ricongiunzione	ricongiunzione	ricongiunzione	10
C.6.2.				10
C.7.1.	condizioni particolari	condizioni particolari	condizioni particolari	15
C.7.2.				15
	F1 ≤ 100	F2 ≤ 100	F3 ≤ 100	

TABELLA 4 - Condizioni di disagio abitativo

Codice	Condizioni				Valore
C.8.1.	rilascio alloggio				80
C.8.2.					60
C.8.3.					30
C.9.		alloggio improprio			70
C.10.1.			coabitazione	coabitazione	15
C.10.2.					12
C.11.1.			sovraffollamento	sovraffollamento	20
C.11.2.					15
C.12.1.			condizioni alloggio		25
C.12.2.					20
C.13.				barriere architettoniche	25
C.14.			accessibilità		13
C.15.			affitto oneroso	affitto oneroso	20
	A1 ≤ 100	A2 ≤ 100	A3 ≤ 100	A4 ≤ 100	